

Urteilkopf

102 II 389

56. Estratto della sentenza 12 agosto 1976 della I Corte Civile nella causa Uni-Net S.A. contro Biancardi

Regeste (de):

1. Art. 43 und 49 OG. Gegen einen Zwischen- oder Vorentscheid über die örtliche Zuständigkeit ist die Berufung nur zulässig wegen Verletzung von bundesrechtlichen Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit (Erw. 2).
2. Art. 5 Abs. 1 UWG. Diese Bestimmung schafft keinen bundesrechtlichen Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten, sondern regelt einzig die örtliche Zuständigkeit für den Fall, dass der Beklagte nicht in der Schweiz wohnt (Erw. 4).
3. Art. 59 BV, Art. 49 Satz 2 OG. Die verfassungsrechtliche Bestimmung dient einzig dem Schutz des Beklagten. Ihre Verletzung kann mit der staatsrechtlichen Beschwerde, nicht aber mit der Berufung geltend gemacht werden (Erw. 5).
4. Fragen des Bundesrechts, die vom kantonalen Richter bloss vorfrageweise, vor Anwendung des kantonalen Verfahrensrechtes entschieden werden, können nicht Gegenstand einer Berufung sein. Der Rechtsirrtum über eine Vorfrage des Bundesrechts verletzt dieses nur, wenn der kantonale Gesetzgeber darauf Rücksicht nehmen musste (Erw. 6).
5. Prorogationsabreden richten sich auch dann nach kantonalem Recht, wenn sie von einer nachgiebigen Regel des Bundesrechts über den Gerichtsstand abweichen (Erw. 7).

Regeste (fr):

1. Art. 43 et 49 OJ. Le recours en réforme dirigé contre des décisions incidentes ou préjudicielles sur la compétence territoriale n'est possible que pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale (consid. 2).
2. Art. 5 al. 1 LCD. Cette disposition légale ne crée pas un for fondé sur le droit fédéral au domicile du défendeur; elle règle uniquement la compétence territoriale pour le cas où le défendeur n'est pas domicilié en Suisse (consid. 4).
3. Art. 59 Cst., art. 49 deuxième phrase OJ. L'art. 59 Cst. est destiné uniquement à protéger le défendeur. La violation de cette disposition constitutionnelle peut être invoquée par recours de droit public et non par recours en réforme (consid. 5).
4. Des questions de droit fédéral tranchées par l'autorité cantonale seulement comme questions préjudicielles à l'application du droit de procédure cantonal ne peuvent faire l'objet de critiques dans la procédure du recours en réforme. La solution erronée d'une question préjudicielle de droit fédéral ne viole ce droit que si le législateur cantonal devait en tenir compte (consid. 6).
5. Les clauses de prorogation de for sont régies par le droit cantonal également si elles dérogent à une règle dispositive du droit fédéral sur le for (consid. 7).

Regesto (it):

1. Art. 43 e 49 OG. Il ricorso per riforma diretto contro decisioni incidentali o pregiudiziali sulla competenza territoriale è ammissibile solo per violazione di prescrizioni di diritto federale sulla competenza territoriale (consid. 2).
2. Art. 5 cpv. 1 LCSl. Tale norma non crea un foro fondato sul diritto federale al domicilio del convenuto ma regola unicamente la competenza territoriale per il caso in cui il convenuto non è domiciliato in Svizzera (consid. 4).

3. Art. 59 Cost., art. 49 seconda frase OG. Questo disposto costituzionale è destinato unicamente alla tutela del convenuto. La sua violazione può essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico e non con un ricorso per riforma (consid. 5).

4. Questioni di diritto federale risolte dall'autorità cantonale solo quali pregiudiziali all'applicazione del diritto processuale cantonale non possono fare oggetto di censure nella procedura del ricorso per riforma. L'erroneo giudizio su di una questione pregiudiziale di diritto federale viola quest'ultimo solo se il legislatore cantonale doveva tenerne conto (consid. 6).

5. Le clausole di proroga del foro sono rette dal diritto cantonale anche se derogano a una norma di diritto federale dispositivo sul foro (consid. 7).

Sachverhalt ab Seite 391

BGE 102 II 389 S. 391

Biancardi svolse la sua attività quale gerente al servizio della Uni-Net S.A. dal 1969 al 1974. Il contratto di lavoro stipulato tra le parti prevedeva a carico di Biancardi un divieto di concorrenza per tutta la durata dei rapporti contrattuali e per un periodo di cinque anni oltre la fine degli stessi. Per ogni contestazione dipendente dal contratto le parti avevano convenuto il foro convenzionale di Ginevra. Nel 1974 Biancardi, cessata la propria attività presso la Uni-Net S.A., apriva a Lugano un'impresa di pulizia di immobili, ramo commerciale oggetto del divieto di concorrenza. La Uni-Net S.A. ha convenuto Biancardi davanti alla II Camera Civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino, postulando che al convenuto fosse ordinato, sulla base della LCSI, di cessare la propria attività concorrenziale. La Corte cantonale, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, respingeva la petizione senza entrare nel merito. Il Tribunale Federale ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso per riforma proposto dall'attrice contro la sentenza cantonale.

Erwägungen

Considerato in diritto:

2. A norma dell'art. 43 cpv. 1 OG, con il ricorso per riforma può unicamente essere fatta valere la violazione del diritto federale. Ciò vale anche se il rimedio di diritto è diretto, come nel caso in esame, contro una decisione incidentale o pregiudiziale sulla competenza territoriale. In tal caso il ricorso per riforma è ammissibile solo per violazione di prescrizioni di diritto federale sulla competenza per territorio (art. 49 OG).

4. Circa la competenza territoriale a conoscere cause civili fondate sulla concorrenza sleale la LCSI dispone, all'art. 5 cpv. 1, che, se il convenuto non ha domicilio nella Svizzera, l'azione può essere proposta davanti al giudice del luogo dove è stato commesso l'atto. Mentre GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, si limita a riprodurre, in una nota all'art. 5 LCSI, il testo del messaggio relativo all'art. 6 cpv. 1 del progetto (di formulazione identica all'attuale art. 5 cpv. 1 LCSI), altri autori giungono alla conclusione, interpretando la norma "e contrario", che
BGE 102 II 389 S. 392

competenti a conoscere le cause dipendenti da concorrenza sleale sono i tribunali del domicilio svizzero del convenuto (VON BÜREN, Kommentar zum UWG n. 1 ad art. 5; HEBERLEIN, Zivilprozessuale Gerichtsstandssbestimmungen, sachliche und funktionelle Zuständigkeit für Klagen auf Grund der Bundesgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht pag. 14 e 28). Von Büren, nella nota citata, aggiunge che alcune leggi cantonali di procedura (che, all'interno del Cantone, prevedono per atti illeciti alternativamente il foro del convenuto e quello del luogo dove l'atto fu commesso) sarebbero in contrasto con la cennata disposizione e pertanto inapplicabili a cause fondate sulla concorrenza sleale. Egli parla in un'altra nota (nota 4 ad art. 5 LCSI) di una "durch Art. 59 BV und Art. 5 Abs. 1 UWG geleistete Gerichtsstandsgarantie". Tale opinione non può essere condivisa. L'art. 5 cpv. 1 LCSI tende infatti unicamente ad agevolare il procedimento giudiziario contro le persone che non hanno domicilio nella Svizzera. Ciò era già stato posto in evidenza nel messaggio del 3 ottobre 1942 accompagnante il disegno della legge federale sulla concorrenza sleale. Nello stesso messaggio veniva sottolineato che "il foro del luogo del reato non ha carattere esclusivo, la disposizione può dunque completare, giammai limitare, le prescrizioni cantonali in

materia" (FF 1942 454). Anche il relatore del Consiglio degli Stati rilevava che il disegno di legge riservava la questione del foro al diritto cantonale, analogamente a quanto già stabilito in molte disposizioni esistenti e regolanti altre materie, completandola unicamente nel senso che le persone senza domicilio in Svizzera potevano venir convenute anche al foro del luogo del reato (Boll.sten. CS 1943-65). L'art. 5 cpv. 1 (art. 6 cpv. 1 del disegno) venne adottato senza modifiche nel testo dal Consiglio degli Stati e in seguito dal Consiglio Nazionale (Boll.sten. CN 1943-156), senza ulteriore discussione. Il testo letterale non permette di concludere per un'interpretazione e contrario, e quindi per l'esistenza di un foro di diritto federale al domicilio del convenuto. La parola "auch" e "aussi" nei testi tedesco e francese (nel testo italiano manca) non significa che esistono altri fori fondati sul diritto federale. Prevedere un foro intercantonale fondato sul diritto federale al domicilio del convenuto avrebbe avuto poco senso, tenuto conto dell'art. 59 Cost.;

BGE 102 II 389 S. 393

d'altro canto non sussistono indizi che il legislatore abbia voluto intervenire nel diritto processuale dei cantoni quanto alla questione del foro.

5. A ragione l'attrice non si richiama all'art. 59 Cost. Tale disposto costituzionale non crea infatti un foro di diritto federale al domicilio del convenuto, ma fissa unicamente i limiti della giurisdizione dei cantoni e degli stati esteri (DTF 81 I 338, DTF 84 II 43, DTF 96 III 136). L'art. 59 Cost. è destinato unicamente alla tutela del convenuto. Questi può rinunciare alla garanzia costituzionale del foro del domicilio, eleggendo un foro convenzionale o lasciandosi convenire senza riserve davanti ad un giudice differente da quello del proprio domicilio (cfr. DTF 52 I 268, DTF 57 I 11, DTF 59 I 23, DTF 71 I 26, DTF 75 I 34, DTF 84 I 36, DTF 85 I 150, DTF 87 I 51, DTF 91 I 14, DTF 93 I 327). Nella concreta fattispecie il convenuto ha rinunciato alla garanzia dell'art. 59 Cost., postulando in causa che il Tribunale di appello dichiari la propria incompetenza *ratione loci*. D'altro canto, la violazione di tale disposto costituzionale avrebbe dovuto essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (art. 49 seconda frase OG).

6. La Corte cantonale ha negato la competenza della giurisdizione ticinese ritenendo che l'azione tendente alla cessazione di atti concorrenziali, in quanto fondata sulla LCSI, fosse improponibile, disponendo l'attrice di analoga azione, fondata però su di un contratto, proponibile al foro convenzionale di Ginevra. La pertinenza di tale motivazione dipende dalla questione di sapere se un'azione di cessazione di atti concorrenziali fondata su disposizioni contrattuali escluda o meno un'analoga azione fondata sulle norme della LCSI (art. 2 cpv. 1 lett. b LCSI). Tale questione, di diritto federale, si poneva però all'istanza cantonale solo quale pregiudiziale all'applicazione del diritto processuale cantonale: essa non può pertanto fare oggetto di censure nell'ambito della procedura del ricorso per riforma. L'erroneo giudizio su di una questione pregiudiziale di diritto federale viola quest'ultimo solo se il legislatore cantonale doveva tenerne conto (DTF 80 II 183, DTF 84 II 133, DTF 85 II 364, DTF 96 II 63, DTF 101 II 170 consid. 2). Ciò non è il caso nella concreta fattispecie.

7. Neppure il fatto che il contratto di lavoro che regola il divieto di concorrenza contenga una clausola di proroga del foro perfeziona una violazione del diritto federale. Tali clausole

BGE 102 II 389 S. 394

sono rette dal diritto cantonale anche quando, ciò che non si verifica nella fattispecie, derogano a una norma di diritto federale dispositivo sul foro (DTF 56 II 387, 57 II 115, 76 II 249, 87 III 27, 96 II 430).